

***La conoscenza delle proprie origini e il caso Godelli c. Italia
Riflessioni sul ruolo del giudice***

di
Roberto Conti

Il caso Godelli c. Italia assume un'importanza centrale nella formazione di noi giudici rispetto alle tematiche che ruotano attorno ai rapporti fra le fonti ed al tema, micidiale, del ruolo del giudice nel processo di controllo delle fonti stesse che gli viene affidato dalla Costituzione e ora dalle carte dei diritti fondamentali.

La vicenda Godelli è anzitutto fondamentale per misurare il “ruolo” della giurisprudenza della Corte dei diritti umani. La Signora Godelli, dopo non essere riuscita – innanzi alle Corti nazionali – ad esercitare il proprio diritto a conoscere le proprie origini in relazione al divieto dell'art. 28, 7° comma, legge 4 maggio 1983, n. 184, si rivolge a Strasburgo e, dopo avere esaurito le vie di ricorso interne, chiede al giudice europeo l'accertamento della violazione dell'art. 8 CEDU. La Corte di Strasburgo – 25 settembre 2012, Ricorso n.33783/09, *Godelli c. Italia* – riconosce la violazione e un equo soddisfacimento.

A questo punto la Signora Godelli ritorna presso il Tribunale per i minorenni di Trieste e chiede di potere esercitare il diritto che la Corte EDU aveva ritenuto essere stato vulnerato in ambito interno. Quel giudice, tuttavia, sospende la decisione poiché altro Tribunale per i minorenni (Trib. min. Catanzaro) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, 7° comma, cit. La Corte costituzionale accoglie la questione sollevata (Corte cost. n. 278/2013).

Si pongono due distinti problemi. In primo luogo, la parte vittoriosa a Strasburgo ha diritto ad ottenere una decisione che attui il proprio diritto a prescindere dall'eventuale contrarietà della norma interna con la Costituzione (integrata dalla norma interposta CEDU)? Il tema è scottante ed è stato risolto da Trib. Roma, nella vicenda *Costa e Pavan c. Italia*, in modo diverso dal Trib. min. di Trieste sopra ricordato. Lì il giudice monocratico, investito in sede cautelare, ha ritenuto che il “giudicato” formatosi a Strasburgo non richiedeva alcun intervento della Corte cost. per

eliminare la norma interna che impedisce la diagnosi preimpianto, dovendo il giudice nazionale dare attuazione a quel giudicato, a meno che vi sia un rischio di contrarietà fra la norma convenzionale che riconosce il diritto fondamentale e i principi costituzionali.

Si è parlato in questi casi di aggiramento dei principi espressi dalle sentenze gemelle del 2007 che impediscono la disapplicazione del diritto interno contrastante con la CEDU. In effetti, la soluzione del tribunale capitolino sembra confermata non solo dalla giurisprudenza penale nel caso Scoppola, ma anche da Corte cost. n. 210/2013 che distingue nettamente l'efficacia diretta della sentenza CEDU da quella riflessa rispetto a posizioni identiche che riguardano soggetti rimasti inerti rispetto ad una violazione di sistema riconosciuta da una sentenza della Corte EDU.

Altro problema è quello che nasce per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 che, nell'espungere dall'ordinamento il divieto previsto dall'art. 28, 7° comma, demanda espressamente al legislatore l'individuazione di un sistema (diverso da quello caducato, troppo sbilanciato in favore del diritto all'anonimato della partoriente) che contemperi e bilanci i due diritti.

Ora, è vero che la sentenza della Corte costituzionale non ha fondato la sua decisione sul parametro dell'art. 117, 1° comma, Cost., ma non pare revocabile in dubbio che la decisione è stata "orientata" dalla Corte europea nei contenuti. Del resto, è la stessa motivazione della sent. n. 278/2013 a darne espressamente conto.

Resta il fatto che i parametri sui quali si fonda la decisione sono rappresentati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Quello che Joelle Long nei suoi importanti scritti¹ in materia descrive con le espressioni *What next? E ora?* riguarda un *libro* fin qui solo in parte scritto e per buona parte ancora da scrivere.

La sentenza n. 278/2013 della Corte costituzionale non sembra tuttavia impedire l'intervento del giudice minorile chiamato – tanto nel caso specifico che in altre analoghe vicende – a misurarsi con le richieste, provenienti dall'adottato, di conoscere l'identità del genitore d'origine.

Se, in definitiva, è caduta la disposizione normativa che garantiva

¹ Long, *La corte europea dei diritti dell'uomo censura l'Italia per la difesa a oltranza dell'anonimato del parto: una condanna annunciata*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2013, p. 110-117; id., *Diritto della partoriente all'anonimato e diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini: quale bilanciamento?*, in *Bioetica*, 2006, p. 226-235; id., *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2006, p. 549-560.

l'anonimato e se il diritto a conoscere le proprie origini rientra nel patrimonio dei diritti fondamentali, può seriamente porsi in dubbio la necessità/doverosità di un intervento giudiziario?

In sostanza, di fronte all'inerzia legislativa il giudice comune può, parafrasando un passo di Cass. S.U. penali n. 18821/2014, "ignorare o eludere il problema..." o piuttosto *deve* sforzarsi di ricondurre la vicenda "... in una dimensione di legittimità, utilizzando spazi di operatività della normativa vigente, che, benché non chiaramente evidenziati, sono in essa impliciti?"².

Chi scrive si sente portato naturalmente verso la seconda opzione, ritenendola non solo l'unica capace di rispondere in modo appagante ad un'esigenza di giustizia, ma anche quella che si muove in modo assolutamente rigoroso nell'alveo della legalità costituzionale e che rinsalda il vincolo strettissimo esistente fra giudice nazionale del caso concreto e Corte europea, a più riprese indicata, anch'essa, come giudice del caso singolo³.

In questa prospettiva si è di recente posta una recente pronuncia della Corte di appello di Catania, esaminando in modo approfondito gli effetti prodotti nell'ordinamento interno da Corte cost. n. 278/2013⁴.

² Secondo la migliore dottrina – P. PIRRONE, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2004, 76 ss., 170–171, 234 ss. – gli obblighi individuali o generali di dare esecuzione alle sentenze di condanna gravano sullo Stato nel suo complesso, e quindi anche sui suoi giudici. V. anche A. DRZEMCZEWSKI, *Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, Padova, 2001, 690; e G. RAIMONDI, *Il Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, II ed., Napoli, 2008, 120.

³ Interessante può essere ricordare la posizione espressa sul punto da M. BIGNAMI, *Il giudicato e le libertà fondamentali. Le Sezioni Unite concludono la vicenda Scoppola-Ercolano*, in www.penalecontemporaneo.it: "... Può essere di interesse osservare che in questi casi non è del tutto proprio disquisire di una disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della norma di legge su cui si è formato il giudicato, e la cui incompatibilità con la CEDU è stata accertata dalla Corte europea. Pare più corretto ritenere, infatti, che tale norma non torni ad esercitare alcun effetto nell'ambito del procedimento giurisdizionale necessario, in sede esecutiva ovvero di revisione del processo, per adeguarsi alla pronuncia europea. Questo procedimento, a ben vedere, ha proprio la finalità di definire la fattispecie per mezzo della regola di diritto formatasi a Strasburgo, *in luogo e contro* la regola nazionale divenuta inconferente nel caso di specie. Questa, e non altre, sembra dunque la ragione che permette al giudice italiano di procedere in tale direzione, senza sollevare questione di costituzionalità sulla norma nazionale in contrasto con la CEDU (come è in effetti accaduto per Scoppola, la cui pena è stata rideterminata senza impugnare l'art. 7 del d.l. n. 341 del 2000): tale questione sarebbe *irrilevante*, poiché la disposizione non è più applicabile in causa".

⁴ Cfr. Appello Catania, 5 dicembre 2014, n.204 (decreto): "... La sentenza [Corte cost. 278/13, n.d.r.] è quindi una sentenza additiva di principio, ed individua il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi, in conformità alla Corte di Strasburgo, nella reversibilità dell'anonimato e soprattutto nel riconoscimento in favore dell'adottato del potere di dare impulso ad una procedura che, pur con le dovute cautele, consenta di verificare se persiste ancora la volontà di mantenere l'anonimato, ovvero se la donna, anche valutando il desiderio del figlio di conoscere le proprie origini, non muti la propria volontà al riguardo. Non può quindi oggi dubitarsi che esista nel nostro ordinamento, sia in ragione del disposto

Le considerazioni generali sopra espresse, al più potrebbe sostenersi, potranno valere a condizione che non esistano ostacoli normativi alla realizzazione della tutela posta a base della sentenza resa dalla Corte europea. In tale evenienza, infatti, l'impedimento rappresentato dalla legge interna contrastante con la CEDU non potrebbe risolversi, stando almeno alle attuali coordinate fissate dalle sentenze gemelle – e da chi scrive, per quel poco che vale, non condivise⁵ – se non attraverso un ulteriore

dell'art. 8 della Convenzione EDU, poiché la norma convenzionale vive nell'interpretazione che della stessa è data dalla Corte di Strasburgo, e segnatamente in questo caso nella interpretazione data nella sentenza Godelli, sia in virtù della pronunzia additiva di principio resa dalla Corte Costituzionale, il diritto dell'adottato nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini, con il limite della accertata persistenza della volontà della madre di mantenere il segreto. In concreto questo diritto si esercita, come esplicitato nelle sentenze sopra citate, tramite l'impulso che l'adottato può dare alla procedura di interpelllo della madre. Della sussistenza del diritto della reclamante non dubita neppure il Tribunale per i minorenni di Catania, che espressamente lo riconosce e lo afferma anche nel dispositivo del provvedimento impugnato, ma contraddittoriamente poi lo nega nel dichiarare che non può dare esecuzione alla richiesta dell'istante di conoscere l'identità materna. ... In secondo luogo, è erroneo ritenere che in assenza di una procedura stabilita dal legislatore, pur fortemente raccomandata dalla Consulta, il giudice non possa (*recte*: non debba) procedere comunque all'interpelllo purché con le opportune cautele di riservatezza. Infatti, il diritto vivente, costituito dal reciproco intrecciarsi in maniera coerente dei principi affermati nella sentenza della Corte di Strasburgo e nella sentenza della Corte Costituzionale, chiaramente afferma non solo la sussistenza di questo diritto soggettivo, ma anche il suo limite (la persistenza della contraria volontà materna) e le sue modalità di esercizio e cioè l'interpelllo riservato: al legislatore italiano resta quindi soltanto da emanare la norma di dettaglio per regolare modi e forme di questo interpelllo riservato, punto sul quale il legislatore è ancora inadempiente. Non può però il giudice, che è tenuto ad applicare la legge, negare l'attuazione di un diritto fondamentale della persona, specificamente riconosciuto nella sua consistenza e modalità di esercizio, solo perché ne mancano nel dettaglio le modalità esecutive. Al giudice ci si rivolge non perché affermi in via astratta la sussistenza di un diritto, il che è compito del legislatore e del Giudice delle leggi, ma perché lo attui nel caso concreto e specifico ed a tal fine egli dispone già di uno strumento attuativo generale che è il processo. Peraltro, in questo caso, nel compito di stabilire il "procedimento" il legislatore è già stato vincolato dalla Corte Costituzionale che ha indicato con specificità la materia sulla quale si deve intervenire: e cioè non sul come bilanciare gli interessi tra madre e figlio, ma solo su come disciplinare nel dettaglio la procedura di una modalità di esercizio del diritto già individuata e descritta; per la precisione, come si esprime la Consulta, il legislatore deve operare "*scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso*". Pertanto, se è pur vero che manca una norma di dettaglio per stabilire con quali modalità il giudice provvede all'interpelllo, è vero altresì che per la attuazione dei diritti della persona ed in particolare per i diritti familiari, esiste il procedimento regolato dal rito camerale, che, in difetto di norma speciale emanata *ad hoc* dal legislatore, deve oggi applicarsi anche alle istanze formulate ai sensi del comma 7 dell'art. 28 della legge 184/1983 nel testo vigente dopo la sentenza additiva della Corte Costituzionale. Il rito camerale, autorevolmente definito "contenitore neutro" (Cass., sez. un., 5629/1996, Cass. 14200/2004) idoneo ad assicurare, da un lato, la speditezza e la concentrazione del processo, e, dall'altro, il rispetto dei limiti imposti all'incidenza della forma procedimentale dalla natura della controversia, prevede già la possibilità per il giudice di assumere, anche d'ufficio, informazioni e nell'ambito del procedimento per l'adozione speciale dei minori di età è già insita la regola che talune informazioni restino riservate: del resto, come nota anche la Corte Costituzionale, già l'art. 93 del d.lgs. 196/2003 consente di avere accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, anche prima del decorso dei cento anni, "*osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile*". Con queste stesse opportune cautele, discrezionalmente individuate dal giudice, si dovrà procedere ad attuare il diritto della reclamante, salvo che nelle more non intervenga norma procedimentale specifica di dettaglio".

⁵ Sia consentito il rinvio al mio, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il ruolo del*

“passaggio” alla Corte costituzionale.

Per un verso, i diversi giudici, per lo più donne – di primo e di secondo grado – che si sono occupati in termini “giuridici” di tali questioni hanno offerto soluzioni comunque razionali.

La posizione espansiva – Appello Catania, Tribunale Firenze – sembra collegata al fatto che l’inerzia del legislatore non può bloccare un diritto che è stato già riconosciuto e che il legislatore è “soltanto” chiamato a regolamentare. È ovvio che dietro quel “soltanto” vi è il mondo... In questa prospettiva il ruolo del giudice diventa nodale. Ma gli interrogativi rimangono evidenti e pesanti.

Fino a che punto il giudice può o deve spingersi?

La soluzione, di recente adottata nel caso Godelli dal Tribunale per i Minorenni di Trieste (8 maggio 2015) di “espandere” il diritto alla conoscenza delle proprie origini in relazione al decesso della madre che si era garantita il diritto all’anonimato e che, venuta a mancare, avrebbe consumato il limite alla conoscenza della persona a suo tempo generata, non trova convinti sostenitori nel mondo minorile⁶.

In una diversa prospettiva si è infatti collocata la Corte di appello di Torino (5 novembre 2014) che, in una vicenda assai simile, ha negato il diritto alla conoscenza, ritenendo che il decesso della madre avesse determinato l’irrevocabilità assoluta della volontà a suo tempo manifestata dalla madre, non costituendo revoca implicita all’anonimato⁷.

giudice, cit., 105 ss.

⁶ Trib. min. Trieste, 8 maggio 2015: “...Ad una contrapposizione tra due prerogative di pari rango costituzionale, tutelanti interessi primari in capo a soggetti diversi, subentra un solo interesse di portata fondamentale che, se prima trovava ingresso “in maniera preminente”, ora si espande “in maniera fondamentale” – per ricorrere ad espressioni utilizzate allorché deve essere applicato un bilanciamento in materia di principio del superiore interesse del minore, nel primo caso ove si tratti di azioni ricadenti sul minore ma che riguardino terze persone e, nel secondo caso, quando non vi siano altre parti coinvolte – non incontrando più l’unico limite atto ad affievolirne la tutela pervasiva, nei confronti di tutti, rappresentato da un altro diritto assoluto, personalissimo, dello stesso livello costituzionale. Insomma, non entrando più in competizione diritti fondamentali riconducibili a diversi centri d’interessi viene altresì meno la necessità, per il giudice, di realizzare un’attività di bilanciamento”.

⁷ Appello Torino, 5 novembre 2014: “... è compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata, e nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso anche da parte degli uffici competenti. La discrezionalità che assiste la scelta del legislatore e l’applicazione dei principi posti dalla CEDU, secondo la soluzione indicata dalla Consulta sulla reversibilità del segreto, nei termini in cui era stata introdotta dalla legislazione francese, che ha superato il controllo della Corte Europea di Diritti dell’uomo (sentenza 13 febbraio 2003 Odièvre c. Francia con la quale la Corte ha respinto il ricorso in quanto la normativa francese consente alla ricorrente di sollecitare la reversibilità del segreto all’identità di sua madre, sotto riserva del suo consenso, in modo da contemperare equamente la

Qualunque sia la soluzione corretta, la lettura degli ultimi due provvedimenti giurisdizionali appare assai utile. Emerge, ancora una volta, come il bilanciamento fra i diritti diventa compito che sempre più rientra nel bagaglio del giudice.

Ciò non deve stupire.

Quotidianamente le operazioni giudiziarie si compongono di bilanciamenti che si fanno caso per caso nel singolo processo.

Oggi, peraltro, chi si orienta a escludere la possibilità del giudice di intervenire in caso di inerzia legislativa assume che quell'attività di bilanciamento fra valori fondamentali è sempre riservata al legislatore o alla Corte costituzionale in sede di verifica sulla costituzionalità di una legge. Accanto a questa esigenza si evidenzia il deficit di certezza del diritto correlato alla possibile diversità di orientamenti che potrebbero venirsi a creare in materia e che dovrebbero per l'effetto suggerire estrema prudenza. Sono noti, peraltro, gli argomenti che si appongono a tali preoccupazioni. Ma qualunque sia la posizione del lettore sulle vicende qui tratteggiate, sembra ancora una volta confermato come la dimensione sempre più prepotentemente casistica e fattuale del diritto dimostri quanto la corretta e precisa ricostruzione fattuale della vicenda posta al vaglio del giudice porta a plasmare il diritto scritto verso soluzioni che 'nel caso' riescono a fornire la migliore tutela possibile dei diritti coinvolti.

Erra, a me pare, chi vorrebbe intravedere in questo "attivismo giudiziario" un fuor d'opera del giudice, anzi dimostrandosi una piena e sicura sinergia fra giudice costituzionale e giudice "comune" sul percorso della salvaguardia dei diritti fondamentali.

A fronte dell'estrema rigidità del precedente dato normativo (art. 28 cit.) e della lacuna venutasi a creare per effetto della declaratoria di incostituzionalità i diritti dei soggetti coinvolti sono tutti lì, in attesa di trovare una composizione che realizzi al massimo livello la tutela agli stessi riservata dall'ordinamento. Nell'attesa che il legislatore intervenga in una materia così delicata, sapere che i giudici – uomini e donne – possono offrire composizione agli interessi "in conflitto" è, allo stato, la maggiore sicurezza che un sistema democratico possa fornire alle persone che vi risiedono, essa innestandosi in modo perfetto nei cunei che la sentenza

protezione di quest'ultima e la richiesta legittima del ricorrente), esclude la violazione dell'art 117 primo comma Cost. in relazione all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nel caso *Godelli c. Italia*, nel quale è stata accertata la violazione, per non essere previsto un meccanismo di bilanciamento di interessi contrapposti. Il provvedimento impugnato deve essere condiviso nella parte in cui esclude che con il decesso possa desumersi una sorta di revoca implicita del diritto all'anonimato e che quest'ultimo, si estingua con il decesso della madre biologica atteso che, nella specie, non possa realizzarsi la *conditio sine qua non*, per il venir meno dell'anonimato e cioè la manifestazione del consenso dell'interessata".

Godelli c. Italia aveva ritenuto non potere essere riempiti da una disciplina normativa troppo rigida, come hanno finito col riconoscere anche i giudici della nostra Corte costituzionale.

Ciò, peraltro, non elide in alcun modo la necessità di un intervento legislativo che è anzi necessario, proprio per evitare il peggior difetto che l'inerzia legislativa produce in ragione della possibile lesione del canone (fondamentale) dell'uguaglianza al quale aspirano le persone che vivono in una comunità statuale.

E ciò soprattutto rispetto a vicende che meritano una definizione normativa di massima, proprio perché destinate a riprodursi con le medesime caratteristiche e perciò bisognose di una disciplina capace di impedire quelle diversità di giudizio giustamente bersaglio delle critiche più accese all'operato 'espansivo' del giudice.

Del resto, quando il legislatore sarà intervenuto, per nulla marginale si rivelerà il ruolo del *giudiziario*, come ha superbamente espresso Corte cost. n. 162/2014, alle cui espressioni verbali non può che rimettersi integralmente: *"... Le questioni toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del legislatore» [...], ma resta ferma la sindacabilità della stessa, al fine di verificare se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei valori ai quali si ispirano"*.

Ed ecco che, ancora una volta, sarà il giudice del caso concreto a vestire i panni del garante della legalità, in un incessante processo di adeguamento ed attuazione della legge al caso concreto nel quale torneranno ad avere un ruolo prioritario gli interessi, le aspettative, i desideri, delle parti che quello stesso giudice dovrà comporre nel rispetto della legge.

Certo, oggi si tende più che mai a indagare su questo 'agire' del giudice, per un verso tutto a contatto con i fatti che, nella loro innata diversità e nella loro *carnalità* – per usare un'espressione cara a Paolo Grossi – vengono portati al suo cospetto e, per l'altro, chiamato a maneggiare Costituzioni, Carte sovranazionali, pronunzie delle Corti (nazionali e non), fonti, giuridiche e non.

Tale complessità prodotta da questo spesso amorfo materiale normativo genera l'idea stessa di un giudice sempre più Re, sempre più Salomone, sempre più arbitro di contese sulle quali l'altro invitato di

pietra, il legislatore, non ha *potuto* o non ha *voluto* o non ha *saputo* scolpire, in anticipo rispetto ai fatti, regole con valore precettivo destinate ad operare per i casi futuri.

Il contatto del giudice con principi elastici, clausole generali, vuoti normativi evoca scenari che si prestano, quasi ineluttabilmente, a giudizi di valore radicali sul ruolo del *giudiziaro*.

Giudizi e opinioni per l'un verso rivolte ad enfatizzare il carattere sostanzialmente "libero" dell'agire di un giudice sempre più protagonista, sempre più artista, sempre più legislatore, fino al punto di intravedere in questo *attivismo* senza regole seri pericoli per l'ordine democratico. In questo ambito non può essere dimenticata l'espressione che ha accompagnato per lungo tempo la decisione dei giudici nel caso di Eluana Englaro, vittima, in sostanza, di un omicidio di Stato.

Per altro verso, giudizi e riflessioni tese a sottolineare l'ineludibilità della figura giudiziaria nell'attuale contesto storico perché essa stessa capace di – *recte*, tenuta a – offrire alle multiformi varietà che i casi della vita producono la regola concreta rispetto alla invocata tutela dei diritti positivizzati nelle Carte dei diritti in termini generali e che quasi mai il legislatore potrebbe *ex ante* ritagliare in termini tanto esatti rispetto alla dimensione fattuale delle vicende. Un giudice che, in quest'ultima prospettiva, proprio perchè "coraggioso", non si dovrebbe fare intimidire dalle difficoltà che si ergono sulla strada delle tutele ed invece orientato a garantire risposte efficaci e precise ai diritti invocati.

Viene così spontaneo domandarsi quale sia l'abito del giudice coraggioso e cosa sia richiesto esattamente ad un giudice perchè appaia coraggioso. Farsi interprete rigoroso della lettera della legge ovvero del senso complessivo che dalla stessa promana? Dare respiro in via prioritaria e assoluta al canone costituzionale che tutto sovrasta ovvero modularne il significato alla luce delle spinte provenienti dalle Corti sovranazionali e/o dalle Corti straniere? Essere artefice e difensore di una legalità *legale* o garante di una legalità *giusta* e, per ciò stesso, orientata alla piena tutela dei diritti fondamentali anche quando in apparenza il legislatore tace? Parametrare, fuori dalle lusinghe offerte dall'essere 'arbitro' di una controversia destinata a produrre ripercussioni che vanno ben oltre la specificità del caso, la tutela a quel livello che la maggioranza del corpo sociale avverte comunemente come giusta o comunque *identitaria*, ovvero garantire protezione a quella minoranza portatrice di diritti ancora non uniformemente riconosciuti, ma non per questo non meritevoli di protezione e, anzi, per questo stesso motivo bisognosi di quelle tutele rafforzate che meritano i soggetti vulnerabili, i diritti 'difficili'?

Interrogativi difficili da sciogliere con risposte nette.

Resta, in ogni caso, la sensazione che la rappresentazione del giudice nazionale – soprattutto se di ultima istanza o costituzionale – come portatore di “certezze” risulta inadeguata per disegnare l’attuale realtà che anima l’esercizio della giurisdizione.

Accanto alla tendenza all’universalizzazione delle decisioni che pure emerge esaminando talune decisioni delle Corti sovranazionali si delinea, con tratti marcati, un’immagine della giurisdizione nazionale costantemente *in progress*, proprio perché chiamata a misurarsi e prim’ancora a dialogare, in un ciclo continuo e mai concluso, con le altre Corti sovranazionali, con un’evoluzione sempre più incessante dei diritti, con quella *carnalità* dei fatti, si diceva, che tendono a creare nuove forme di bilanciamento fra diritto *vigente* e diritto *vivente*, per dirla con Antonio Ruggeri. Ciò con continui e rinnovati “dubbi” che solo apparentemente snaturano, se riferiti al ruolo e alle funzioni, le Corti supreme nazionali anzi esaltandone il peso, l’autorevolezza, la necessità di essere “all’altezza” dei compiti alle stesse imposti.

Non è marginale aggiungere che quasi tutte le risposte alle vicende in tema di anonimato qui ricordate sono state pensate, elaborate e vissute da giudici di merito ‘donna’.

Esse mi sono apparse, tutte, di straordinaria portata e intensità, soprattutto, per lo spaccato che offrono del giudice, delle sue ansie, delle sue aspettative, delle spinte che ne animano quotidianamente l’operato. Caratteristiche, queste ultime, che possono attenuare, a me pare, le preoccupazioni dei molti e costituiscono, probabilmente, la risposta più appagante alle domande di giustizia che affollano oggi le nostre Corti, di merito e di legittimità.